

state dalla maggior parte. Io credo che questa è la sola maniera di uscire dagli inconvenienti che si presentano. (*Segni di non adesione*)

- *Una voce.* È quasi finita la discussione su questa legge.

BERTINI G. M. Io divido il timore espresso dall'onorevole deputato Frascini, che la legge che stiamo discutendo contenga alcune contraddizioni. Io farò pertanto un'osservazione, la quale potrebbe, a mio parere, troncata tutte le discussioni intorno a questa legge. Il signor ministro ci ha detto che il solo motivo che lo ritenne dal fare un comando invece di un appello alla guardia nazionale fu che esso ministro non voleva contravvenire a quell'articolo della legge sulla guardia nazionale in cui si stabilisce che questa non si possa mobilitare senza od una legge del Parlamento, od un decreto reale nel caso che il Parlamento sia chiuso. Lo scopo della legge proposta dal signor Reta mira appunto a sciogliere il Ministero da questo suo timore di contravvenire alla legge. Ora, a quel modo che la Camera ha dispensato il Ministero dall'osservanza di varii articoli dello Statuto, o per lo meno ha concesso al Ministero la facoltà di sospenderli, così molto più facilmente potrà dispensarlo dall'osservanza di qualche articolo della legge organica della guardia nazionale: perciò io proporrei in sostituzione della legge Reta una legge composta di un solo articolo, che direbbe: « Il Governo è dispensato dall'osservanza della legge sulla guardia nazionale in tutti gli articoli, i quali ne riguardano la mobilitazione » lasciando poi al Ministero la facoltà di servirsi di tale dispensa in quel modo che egli crederà. Io osservo che, nella legge che noi stiamo discutendo, vi è una contraddizione che mi sembra capitale; nel primo articolo si dice: *è conferita la facoltà al Ministero di mobilitare, ecc.*, gli altri articoli determinano il modo di questa mobilitazione; ora, con questi altri articoli, che cosa si vuol dire? Si vuol dire che il Ministero ha bensì la facoltà di mobilitare la guardia nazionale, ma l'ha solamente a condizione che egli adempia a tutto quello che è prescritto nella legge: ora questo sarebbe assurdo; dacché, se si è lasciato in facoltà del Ministero il punto più importante, che è quello di mobilitare o no, quanto più si dovrà lasciare in facoltà del Ministero di mobilitare piuttosto in un modo che in un altro! (*Segni di disapprovazione*)

Per conseguenza io voto contro la legge proposta dal deputato Reta, e credo che la Camera opererebbe saviamente, e che non si esporrebbe al pericolo di commettere contraddizioni ed assurdità, approvando l'articolo che io propongo, cioè che il Governo del Re sia dispensato dall'osservanza della legge sulla guardia nazionale. (*Segni di disapprovazione*)

IL PRESIDENTE. Io farò osservare che, giustamente parlando, vi può essere un po' di sovrabbondanza in tutta la legge, non già una contraddizione: infatti, rileggendo gli articoli, si trova che si poteva lasciare il terzo, ma questo è al più un pleonasma.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Non credo che ci siano contraddizioni tra il primo articolo e gli altri successivi: questi conterrebbero una modificazione della facoltà genericamente nel primo concessa, e certamente niente impedisce che si dia una facoltà sotto certe e determinate condizioni.

IL PRESIDENTE. Rileggo l'articolo terzo. (*V. sopra*)

DEMARCHI. Qui è il caso d'inserire l'articolo proposto dal Ministero, o d'introdurre qualche espressione per dare a lui la facoltà di provvedere d'urgenza. (*Bravo!*)

IL PRESIDENTE. Vi sarebbe un'aggiunta proposta dal Ministero: « Si determineranno con decreto reale le cause di

legittima esenzione, e l'ordine della mobilitazione delle varie classi. »

Questo è l'emendamento Buffa; pare a me che si potrebbe adottare quest'articolo come è, e quindi aggiungere in un'alinea quest'emendamento; cosicchè questo 4° articolo sarebbe composto di due paragrafi, cioè dell'art. 3 del deputato Reta, e di quest'aggiunta del deputato Buffa.

Leggerò adunque il primo paragrafo per metterlo ai voti.

BUFFA, ministro d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

A me pare che non vi sia nessuna connessione fra queste due disposizioni: l'una determina l'onorario da darsi a questi militi, l'altra determina l'esenzione; mi pare una cosa disparata.

DEMARCHI. Mi pare che il signor presidente non mi ha compreso.

IL PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

DEMARCHI. No, io lo ritiro.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Dal momento che la Camera ha parlato di quanto si dovrà corrispondere ai militi, mi pare che sarebbe conveniente che la Camera deliberasse, poichè è troppo grave il determinare la spesa che debbe farsi per questi militi; or dunque la Camera decida se dev'essere la somma di lire 1 50, o qualche altro corrispettivo da assegnarsi.

Il Governo assumerebbe una troppo grande responsabilità su questo punto, e potrebbe dar luogo a lagnanze; invito quindi la Camera a determinare su questo punto che riguarda le finanze. Riguardo alle cause d'esenzione, siccome porterebbe una discussione lunghissima, mi pare che sarebbe conveniente di lasciare al Governo questa facoltà. Vi sono altre norme, alle quali il Governo può attenersi, ed è difficile che di questa facoltà possa valersi in modo da scostarsi dal pensiero della Camera.

PATERI. Parmi inutile l'occuparci del soldo da pagarsi alla guardia nazionale a mobilitarsi, dacché è quello già fissato dall'articolo 144 della legge del 4 marzo 1848, a meno però che la Camera intenda scostarsi dalle norme in detta legge fissate.

QUAGLIA. Io voleva precisamente dire quanto venne di esporre il deputato Pateri; farò anche osservare che tutto quello che godono i militari in campagna sarebbe secondo la proposta del signor Reta.

TECCHIO, ministro dei lavori pubblici. Faccio osservare che vi è una grande differenza tra la proposta del deputato Reta e l'art. 144 a cui si riporta il deputato Quaglia. Secondo il deputato Reta si dovrebbe dare lire 1 50 a ciaschedun milite di qualunque grado. Al contrario stando all'art. 144 della legge 4 marzo 1848 si dovrebbero distribuire ai varii gradi gli stipendi come per la truppa di linea, e così la spesa sarebbe di gran lunga eccedente quella a cui mirava il deputato Reta nella sua proposta legge.

Io non addito alla Camera se ella debba piuttosto adottare il sistema Reta od il sistema Quaglia, che è quello della legge 4 marzo. Dico solo che i due sistemi, anzichè essere identici, come si esprime il generale Quaglia, sono essenzialmente diversi e in se stessi e nelle loro conseguenze: e perciò prego la Camera a voler prendere siffatta differenza in matura considerazione nella votazione della presente legge.

ROSA. Se vogliamo appoggiarci all'art. 144 per fissare il soldo ed il vestito dove dice che il Governo somministri il vestito, non è il caso, perchè qui si era lasciato a carico dei militi; dunque bisognerebbe a ciò provvedere.

IL PRESIDENTE. Siccome l'articolo 3 era stato emen-